

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 2,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2005 n. 11

Rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2004. (Pubblicata nel B.U. I Supplemento Straordinario al n. 9 del 24.08.2005, parte I).

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005 n. 12

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per

l'anno finanziario 2005 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria). (Pubblicata nel B.U. II Supplemento Straordinario al n. 9 del 24.08.2005, parte I).

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 15 luglio 2005 n. 353 nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lett. b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lett. b), dello statuto della Regione Liguria.

pag. 101

CORTE COSTITUZIONALE**Ordinanza 15 luglio 2005, n. 353.**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Piero Alberto Capotosti - presidente;
- Fernanda Contri - giudice;
- Guido Neppi Modona - giudice;
- Annibale Marini - giudice;
- Franco Bile - giudice;
- Giovanni Maria Flick - giudice;
- Francesco Amirante - giudice;
- Ugo De Siervo - giudice;
- Romano Vaccarella - giudice;
- Paolo Maddalena - giudice;
- Alfio Finocchiaro - giudice;
- Alfonso Quaranta - giudice;
- Franco Gallo - giudice;
- Luigi Mazzella - giudice;
- Gaetano Silvestri - giudice;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli

artt. 4, comma 2; 14, comma 2; 20, comma 2, lettera b); 39, comma 3; 40, comma 1; 41, comma 2; 43, comma 2; 50, comma 3; 64; 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 4 novembre 2004, depositato in Cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 105 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2005 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 novembre 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativa agli articoli 4, comma 2, 14, comma 2, 20, comma 2, lettera b), 39, comma 3, 40, comma 1, 41, comma 2, 43, comma 2, 50, comma 3, 64, 76, comma 1, lettera b), dello statuto della Regione Liguria approvato in prima deliberazione il 27 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 28 settembre 2004, e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 6 ottobre 2004, in relazione agli artt. 1, 3, 24, 87, 88, 113, 114, 117 secondo comma, lett. f), terzo, quarto, quinto e sesto comma, 121, 122, 123, 126 e 134 della Costituzione;

che la Regione Liguria non si è costituita;

che, con atto depositato in data 17 maggio 2005, il ricorrente - premesso che, in adeguamento ai rilievi formulati, la Regione Liguria ha riapprovato in prima lettura il 23 novembre 2004 e, in seconda lettura, il 28 gennaio 2005 un nuovo testo statutario, che, decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione senza richiesta di referendum confermativo, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 4 maggio 2005 come legge regionale 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria), e che sono dunque venuti meno l'oggetto e i presupposti del ricorso - rinunciava al ricorso.

Considerato che, in assenza di parte costituita, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giu-

dizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (ordinanze n. 6 del 2005; n. 234 del 1999).

**PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE**

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.

IL PRESIDENTE
Piero Alberto Capotosti

IL REDATTORE
Alfio Finocchiaro

IL CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
